

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER - sentenza 3 ottobre 2007 n. 9717 - Pres. Tosti, Est. Conti - Pozo Cusangua (Avv. Angelelli) c. Ministero dell'interno (Avv.ra Stato) e Questura di Roma (n.c.) - (accoglie).

E' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato sul presupposto che l'interessato, che è stato già in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha prodotto un contratto di lavoro, ma unicamente una promessa di assunzione qualora sopraggiungono, nelle more del procedimento, nuovi elementi che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2425/2006, proposto da POZO CUSANGUA Hector Manuel, nato a Tulcan (Ecuador) il 4.1.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Carso, n. 23;

contro

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

la QUESTURA di Roma, in persona del Questore pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva:

del decreto del Questore di Roma del 24.11.2005, notificato al ricorrente il 22.12.2005, con il quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, avanzata in data 26.1.2005;

nonché di ogni altro connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il consigliere Renzo CONTI;

Uditi ai preliminari, l'avv. Anna Novara, delegata dall'avv. M. A. Angelelli, e l'avv. dello Stato Massarelli per la Questura di Roma;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 15 febbraio 2006 e depositato il successivo 16 marzo, il ricorrente indicato in epigrafe espone:

di essere cittadino ecuadoregno, titolare del permesso di soggiorno n. A284980, con scadenza al 7.11.2004;

che in data 7.11.2004 si recava presso la Questura di Roma per inoltrare richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno;

che quest'ultima, con l'impugnato decreto, respingeva la richiesta poiché lo straniero risultava già essere in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto decreto, previa sua sospensione, deducendo al riguardo il seguente articolato motivo, così dallo stesso ricorrente paragrafato:

- eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 6, del D.P.R. 394/1999; ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

Con il medesimo ricorso è stato, altresì, chiesto il risarcimento del danno che si assume subito in conseguenza dell'impugnato diniego.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'Interno, depositando gli atti del procedimento.

Con ordinanza collegiale n. 2138, pubblicata il 12.4.2006, la richiesta di sospensione dell'atto impugnato è stata accolta ai fini del riesame dello stesso atto.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 3 luglio 2007.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del decreto del 24.11.2005 della Questura di Roma, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. A284980 con validità fino al 7.11.2004, richiesto dal ricorrente il 26.1.2005, nonché il risarcimento del danno che si assume subito in conseguenza del richiamato provvedimento

L'impugnato decreto risulta adottato sul presupposto che l'interessato, che è stato già in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha prodotto un contratto di lavoro, ma unicamente una promessa di assunzione della Società cooperativa "World Truck".

Il ricorso, nella parte nella parte in cui si chiede l'annullamento del decreto di diniego del permesso di soggiorno, è fondato - come già anticipato con ordinanza collegiale cautelare n. 2138/2006 - in accoglimento dell'assorbente motivo con il quale si contesta il citato presupposto sotto i profili della violazione di legge e del difetto di istruttoria, sull'assunto che la Questura, in violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, non avrebbe verificato che, nelle more del procedimento, erano sopraggiunti nuovi elementi che legittimavano il rilascio del richiesto rinnovo, rappresentati dal contratto di lavoro stipulato il 17.10.2005, erroneamente qualificato nel ricorso come promessa di assunzione.

Ai sensi della richiamata disposizione, infatti, il permesso di soggiorno, ovvero il suo rinnovo, possono essere rifiutati *"sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"*.

Tale specifica previsione legislativa sulla rilevanza degli elementi sopravvenuti, è stata interpretata dalla giurisprudenza, richiamata dal ricorrente (cfr. Cass.Civ., I, 3.2.2006, n. 2417), condivisa dal Collegio, nel senso che la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rinnovo *"va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi. In altri termini occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attuali"*.

Come emerge dagli atti depositati (v. docc. n. 6 di parte ricorrente), lo stesso è stato assunto, con contratto di lavoro a progetto dalla "CSS soc. coop. a r.l." stipulato il 17.10.2005 e, quindi, in data anteriore a quella di adozione del provvedimento impugnato, per il periodo 17.10.2005/16.12.2005, successivamente prorogato al 31.12.2006.

Risulta, pertanto, dimostrata in atti l'esistenza di un contratto di lavoro, quanto meno anteriormente alla data (24.11.2005) di adozione del provvedimento impugnato ed in corso di validità alla medesima data.

A tale stregua, l'impugnato provvedimento risulta illegittimo per carenza di istruttoria e violazione del richiamato dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, non avendo l'Amministrazione previamente verificato che, nelle more del procedimento, il ricorrente era comunque divenuto titolare di un contratto di lavoro, presupposto questo indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno da attesa occupazione.

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, l'impugnato decreto si palesa illegittimo.

Il ricorso, pertanto, nella parte in cui è rivolto ad ottenere l'annullamento del predetto decreto deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Il medesimo ricorso, nella parte in cui si richiede il risarcimento del danno, che si assume subito in conseguenza della illegittimità dell'impugnato decreto - rispetto al quale, peraltro, l'istante non ha insistito nella sua memoria conclusionale - risulta infondato e va, conseguentemente respinto, in quanto lo stesso non ha fornito, al riguardo, alcun principio di prova.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2425/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie nella parte in cui si impugna il decreto indicato in epigrafe e, per l'effetto annulla detto decreto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione e lo respinge quanto alla richiesta di risarcimento dei danni.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Luigi TOSTI - Presidente

Renzo CONTI - Consigliere, estensore

Floriana RIZZETTO - Primo Referendario

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Depositata in Segreteria in data 3 ottobre 2007.